

Contaminazione del prodotto

Condizioni di Assicurazione

Contratto di assicurazione Contaminazione del prodotto

Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

SCHEDA DI POLIZZA

1. POLIZZA N.
2. SOCIETÀ: Allianz Global Corporate & Specialty SE
Sede secondaria di Milano
3. INTERMEDIARIO:
4. CONTRAENTE RAGIONE SOCIALE – INDIRIZZO:

ASSICURATI:
5. PRODOTTI ASSICURATI:
6. PERIODO DI ASSICURAZIONE: Dalle ore 24:00 del 00/00/0000
Alle ore 24:00 del 00/00/0000
7. PREMIO:
8. MASSIMALE: € 00.000,00
 - a) Contaminazione Accidentale € Per ciascun Evento Assicurato ed in aggregato per Periodo di Assicurazione
Di cui 25% per i Costi di Marketing e ripristino della reputazione
 - b) Contaminazione Dolosa € Per ciascun Evento Assicurato ed in aggregato per Periodo di Assicurazione
Di cui 25% per i Costi di Marketing e ripristino della reputazione
 - c) Pubblicità Negativa € Per ciascun Evento Assicurato ed in aggregato per Periodo di Assicurazione
Di cui 25% per i Costi di Marketing e ripristino della reputazione
 - d) Ordine dell'Autorità € Per ciascun Evento Assicurato ed in aggregato per Periodo di Assicurazione
Di cui 25% per i Costi di Marketing e ripristino della reputazione

9. FRANCHIGIA : € _____ per Evento Assicurato
- 10.LIMITI TERRITORIALI: Unione Europea oppure Mondo intero incluso oppure escluso Stati Uniti, suoi territori o possedimenti e Canada
- 11.DENUNCIA SINISTRI: In applicazione dell'art. 18 Condizioni Generali di Polizza è necessario dare avviso scritto per raccomandata a.r./fax /email a:
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Italia
Facsimile + 39 02/72169239
E-mail claims.agcs@allianz.it
- 12.Crisis Response Management: In applicazione dell'art 18 Condizioni Generali di Polizza, L'Assicurato, al momento della Scoperta potrà attivare il servizio di *Crisis Response Management* R24, come previsto dall'Appendice 1, contattando i seguenti numeri:
Italia: +39 236000271
Regno Unito / Resto del Mondo: +44 (0)200 500 0583
Stati Uniti: +1 646 751 8385
Germania: +49 692 222 1606

SOMMARIO

DEFINIZIONI	7
A. ASSICURATO	7
B. COSTI VARIABILI	7
C. CONSULENTI ED ESPERTI	7
D. CONTAMINAZIONE	7
E. CONTRAENTE	7
F. CRISIS RESPONSE MANAGEMENT:	7
G. DANNI A COSE	7
H. DATI ELETTRONICI	7
I. DANNI A PERSONE	7
J. EVENTI ASSICURATI	7
K. FATTURATO STANDARD	7
L. FRANCHIGIA	7
M. MASSIMALE	8
N. PERIODO DI INDENNIZZO	8
O. PERDITE PATRIMONIALI	8
P. PREMIO	8
Q. PRESTATORI DI LAVORO	8
R. PRODOTTI ASSICURATI	8
S. SCOPERTA	8
T. SCOPERTO	8
U. SINISTRO	8
V. SOTTOLIMITE	8
W. TASSO DI PROFITTO LORDO	8
X. PERDITA DI PROFITTO LORDO	9
Y. PROFITTO LORDO	9
Z. RITIRO	9
CONDIZIONI PARTICOLARI	10
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	10
ART. 2 - CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE	10
ART. 3 - CONTAMINAZIONE DOLOSA	10
ART. 4 - PUBBLICITÀ NEGATIVA	10
ART. 5 - ORDINE DELL'AUTORITÀ	10
ART. 6 - VALIDITÀ DELLA GARANZIA	11
ART. 7 - COSTI	11
ART. 7.1 INDAGINI PREVENTIVE	11
ART. 7.2 PUBBLICITÀ	11
ART. 7.3 RICERCA ED INDIVIDUAZIONE	11
ART. 7.4 INDAGINE DOPO UN EVENTO ASSICURATO	11
ART. 7.5 TRASPORTO	11
ART. 7.6 MAGAZZINO	11
ART. 7.7 SMALTIMENTO E/O DISTRUZIONE OVE NECESSARI	11
ART. 7.8 MODIFICA, IMBALLAGGIO, RIETICHETTATURA E RIDISTRIBUZIONE	11
ART. 7.9 PERSONALE AGGIUNTIVO	11
ART. 7.10 ANNULLAMENTO PROGRAMMI PUBBLICITARI	11
ART. 7.11 RIMBORSI SPESE	12
ART. 7.12 CONSULENTI INDIPENDENTI	12

ART. 7.13	AUTORITÀ PUBBLICA	12
ART. 7.14	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI DA PARTE DI TERZI	12
ART. 7.15	SPESE LEGALI PER DIFESE CONTRO AZIONI DI TERZI	12
ART. 7.16	SOSTITUZIONE	12
ART. 7.17	PERDITA DI PROFITTO LORDO	12
ART. 7.18	MARKETING E RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE	12
ART. 7.19	DECONTAMINAZIONE	12
ART. 8 -	ESCLUSIONI	13
ART. 8.1	ATTI DOLOSI	13
ART. 8.2	CIRCOSTANZE NOTE ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA	13
ART. 8.3	CIRCOSTANZE NOTE ANTERIORMENTE ALLA VENDITA O CONSEGNA	13
ART. 8.4	RISARCIMENTO A TERZI	13
ART. 8.5	GARANZIE CONTRATTUALI	13
ART. 8.6	MULTE, SANZIONI E PENALI CONTRATTUALI	13
ART. 8.7	VIOLAZIONE INTENZIONALE	13
ART. 8.8	DIFETTO DI DOCUMENTAZIONE	13
ART. 8.9	DETERIORAMENTO, DECOMPOSIZIONE O TRASFORMAZIONE	13
ART. 8.10	GUERRA	13
ART. 8.11	RADIAZIONI	14
ART. 8.12	TERRORISMO	14
ART. 8.13	AMIANTO	14
ART. 8.14	INGEGNERIA GENETICA, TRATTAMENTI ORMONALI	14
ART. 8.15	RIPROGETTAZIONE	14
ART. 8.16	CANCEROGENI	14
ART. 8.17	RESPONSABILITÀ INCROCIATA	14
ART. 8.18	RAGIONEVOLI PRECAUZIONI	14
ART. 8.19	VARIAZIONI	14
ART. 8.20	PRODOTTI SIMILI	14
ART. 8.21	STATO DELL'ARTE	14
ART. 8.22	PRESTATORI DI LAVORO E LORO CONVIVENTI	15
ART. 9 -	PRODOTTI NUOVI	15
ART. 10 -	PIANO DI RITIRO	15
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA		16
ART. 11 -	EFFETTO E DURATA	16
ART. 12 -	STRUTTURA DELLA POLIZZA	16
ART. 13 -	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	16
ART. 14 -	VARIAZIONI DEL RISCHIO	16
ART. 15 -	ALTRE ASSICURAZIONI	16
ART. 16 -	PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	16
ART. 17 -	REGOLAZIONE DEL PREMIO	17
ART. 18 -	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	17
ART. 19 -	OBBLIGHI IN CASO DI EVENTO ASSICURATO	17
ART. 20 -	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	18
ART. 21 -	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI	18
ART. 22 -	FUSIONE E TRASFORMAZIONE DEGLI ASSICURATI - ALIENAZIONE D'AZIENDA	18
ART. 23 -	ACQUISIZIONI	19

ART. 24 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	19
ART. 25 - SANZIONI/EMBARGO	19
ART. 26 - LEGGE REGOLATRICE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	19
ART. 27 - ONERI FISCALI	19
ART. 28 - SURROGAZIONE	19
ART. 29 CLAUSOLA DI VALUTA	20
ART. 30 – SINISTRI IN SERIE	20
CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA	21
APPENDICE 1- CRISIS RESPONSE MANAGEMENT	22

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti contraenti attribuiscono il significato qui di seguito precisato.

A. Assicurato

La Contraente e gli Assicurati così come indicati al punto 4 Scheda di Polizza.

B. Costi Variabili

Sono i “costi della produzione” ex all’art. 2425 c.c. a titolo esemplificativo ma non limitativo i costi degli ingredienti, delle materie prime, di trasporto di luce, gas ed acqua.

C. Consulenti ed Esperti

Consulenti ed esperti in materia di sicurezza alimentare o di comunicazione.

D. Contaminazione

Il deterioramento, contaminazione o erronea etichettatura di qualsiasi Prodotto Assicurato

E. Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza così come indicato al punto 4 Scheda di Polizza.

F. Crisis Response Management:

l’assistenza fornita da specialisti esperti a supporto dell’Assicurato nella valutazione, gestione, attenuazione e risposta ad un Evento Assicurato, secondo quanto indicato all’Appendice 1.

G. Danni a Cose

Distruzione, danneggiamento o deterioramento di cose, intendendosi per tali oggetti, beni materiali ed animali, ad eccezione tuttavia di:

- i Prodotti Assicurati
- i Dati Elettronici
- i prodotti nei quali i Prodotti Assicurati siano stati incorporati come ingredienti o componenti

H. Dati Elettronici

fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile per le comunicazioni, l’interpretazione, l’elaborazione da parte di apparecchiature controllate elettronicamente o volte all’elaborazione dei dati elettronici o elettromeccanici. A titolo esemplificativo tali fatti, concetti e informazioni includono programmi, software e altre istruzioni codificate per il trattamento e la manipolazione dei dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature.

I. Danni a Persone

Morte o lesioni personali.

J. Eventi Assicurati

Gli eventi di cui agli Artt. Da 1 a 5 delle Condizioni particolari di Polizza.

K. Fatturato Standard

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” nel corso dei 12 mesi immediatamente precedenti al Periodo di Indennizzo.

L. Franchigia

L’ammontare in cifra fissa dei Costi che rimangono a carico dell’Assicurato per ciascun Evento Assicurato, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.

M. Massimale

L'importo massimo indennizzabile, indicato nella Scheda di Polizza al punto 8, che rappresenta l'esposizione massima in aggregato della Società con riferimento al Periodo di Assicurazione e complessivamente per tutti gli Assicurati, per tutti i Costi e per tutti gli Eventi Assicurati.

N. Periodo di Indennizzo

Il periodo di 12 mesi successivi alla prima riduzione documentabile delle vendite risultante direttamente ed unicamente da un Evento Assicurato.

O. Perdite Patrimoniali

Pregiudizi economici diversi da Danni a Persone e Danni a Cose.

P. Premio

La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza indicata al punto 9 della Scheda di Polizza.

Q. Prestatori di Lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'Attività Assicurata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di lavoro e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

Non sono pertanto compresi nella presente definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.).

R. Prodotti Assicurati

Le merci e/o i prodotti e/o beni (inclusi l'imballaggio e l'etichettatura e le istruzioni per l'uso ove stampate da o sotto la direzione dell'Assicurato ed esclusi gli imballaggi che non sono venduti con il prodotto/bene) destinati all'alimentazione umana o animale che siano fabbricati, prodotti, venduti, forniti dall'Assicurato e indicati nella Scheda di Polizza, siano essi o meno nel possesso, detenzione o il controllo dell'Assicurato.

S. Scoperta

La prima conoscenza o ricezione da parte dell'Assicurato di comunicazione scritta che denunci o comunichi un effettivo o possibile fatto o circostanza che verosimilmente possa dar luogo a un Evento Assicurato.

T. Scoperto

L'ammontare percentuale dei Costi che rimangono a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.

U. Sinistro

Il verificarsi di una Scoperta che da origine a Evento Assicurato.

V. Sottolimito

La parte di Massimale indicato nella Scheda di Polizza ai punti da 8.a) a 8.d), che rappresenta l'esposizione massima della Società per ciascun Evento Assicurato di un determinato tipo e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, complessivamente per tutti gli Assicurati, così come previsto dalla Scheda di Polizza.

W. Tasso di Profitto Lordo

E' il rapporto espresso in percentuale tra il Profitto Lordo e l'importo dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" relativi all'esercizio finanziario immediatamente precedente al Periodo di Indennizzo, quale derivante dal relativo bilancio dell'Assicurato.

X. Perdita di Profitto Lordo

Il decremento del Profitto Lordo derivante dalla riduzione dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni”(ex 2425 CC).

Ai fini della presente clausola tale decremento è calcolato applicando il Tasso di Profitto Lordo alla differenza tra “ricavi delle vendite e delle prestazioni” nel Periodo di Indennizzo e il Fatturato Standard, purché detta differenza sia dovuta a un Evento Assicurato.

All'importo così ottenuto dovranno essere sottratti le eventuali somme risparmiate sul Profitto Lordo, durante il Periodo di Indennizzo, relativamente a costi e spese che non siano state sostenute o si siano ridotte in conseguenza di un Evento Assicurato.

Y. Profitto Lordo

La differenza positiva tra:

- (i) la somma di a) ricavi delle vendite e delle prestazioni, b) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, c) variazioni dei lavori in corso su ordinazione e
- (ii) la somma dei Costi Variabili.

Tali valori saranno calcolati in base ai bilanci dell'Assicurato ed alle norme e principi contabili applicabili agli stessi, al netto degli ammortamenti.

Al fine di rappresentare quanto più fedelmente possibile i risultati che l'Assicurato avrebbe realizzato durante il Periodo di Indennizzo se non vi fosse stato l'Evento Assicurato, l'ammontare al precedente paragrafo calcolato potrà essere modificato per tenere conto dei trend dell'attività dell'Assicurato o di variazioni o particolari circostanze relative a tale attività accadute prima o durante il Periodo di Indennizzo o che avrebbero comunque influenzato l'attività dell'Assicurato se l'Evento Assicurato non fosse occorso.

Z. Ritiro

L'atto di ritiro o richiamo di qualsiasi Prodotto Assicurato a causa di un Evento Assicurato ove i relativi Prodotti Assicurati siano:

- già stati forniti e distribuiti a terzi, consumatori o distributori, oppure
- non ancora forniti o distribuiti ed ancora nel possesso, detenzione o controllo dell'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI**Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i Costi che derivino direttamente o indirettamente dai seguenti Eventi Assicurati (quali definiti ai seguenti art. da 2 a 5):

- a) Contaminazione Accidentale o
- b) Contaminazione Dolosa o
- c) Pubblicità Negativa o
- d) Ordine dell'Autorità

Purché tali costi siano sostenuti o deliberati, ove richiesto con il preventivo consenso della Società, nel

- Periodo di Indennizzo, nel caso di Perdita di Profitto Lordo; o
- periodo di dodici mesi successivo alla data della relativa Scoperta nel caso di tutti gli altri Costi.

Si precisa che ai fini della presente Polizza e della copertura gli Eventi Assicurati sono necessariamente alternativi tra loro e non cumulabili, restando inteso che in nessun caso il medesimo Sinistro, Scoperta o Contaminazione (effettiva o sospetta) potrà dar luogo a più di un Evento Assicurato.

Art. 2 - Contaminazione Accidentale

Si intende una Contaminazione dei Prodotti Assicurati derivante da un atto accidentale o involontario dell'Assicurato o di persone diverse dall'Assicurato (diversa da quella di cui agli Artt. 4 e 5 che seguono) che sia avvenuta durante la, o sia il risultato di, produzione, assemblaggio, imballaggio o distribuzione (incluse istruzioni per l'uso ove stampate da o sotto la direzione dell'Assicurato), purché il relativo uso o consumo abbia causato o possa effettivamente causare Danni a Persone o Danni a Cose.

Art. 3 - Contaminazione Dolosa

Si intende effettiva, sospetta o minacciata Contaminazione dei Prodotti Assicurati (diversa da quella di cui all'Art. 4 che segue) derivante da un atto illecito intenzionale e doloso di qualsiasi persona diversa dall'Assicurato e dagli altri soggetti di cui all'Art. 9.1 che:

- sia fatta con l'intenzione di rendere il Prodotto Assicurato pericoloso per il suo uso o consumo e quindi in grado di causare Danni a Persone o Danni a Cose;
- sia fatta con l'intenzione di creare l'impressione al consumatore che il Prodotto Assicurato possa causare Danni a Persone o Danni a Cose.

Art. 4 - Pubblicità Negativa

Si intende la divulgazione su pubblicazioni locali, nazionali o governative (ad esempio radio, televisione, giornali, riviste o internet) di una sospetta ma non effettiva Contaminazione Accidentale o Dolosa avvenuta durante il Periodo di Assicurazione, specificamente riferita al Prodotto Assicurato.

Art. 5 - Ordine dell'Autorità

Si intende una Contaminazione accidentale o involontaria dei Prodotti Assicurati che:

- sia avvenuta durante o sia il risultato della loro produzione, preparazione, assemblaggio, imballaggio, o distribuzione e
- sia giudicata dall'autorità competente tale da rendere i Prodotti Assicurati inadatti al consumo umano in quanto suscettibili di causare Danni a Persone e
- abbia causato un ordine di Ritiro, disposto da un'autorità in conformità alla normativa sulla sicurezza alimentare.

Art. 6 - Validità della garanzia

La presente polizza ha ad oggetto esclusivamente Costi che derivino direttamente o indirettamente da Eventi Assicurati che siano oggetto di Scoperta da parte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione purché denunciati alla Società durante il Periodo di Assicurazione o entro 60 giorni dalla Data di Scadenza (ferme restando le previsioni di cui alle Condizioni Generali di Polizza articolo 13 "Obblighi in caso di sinistro").

Art. 7 - Costi

Per Costi si intendono esclusivamente gli esborsi necessari e ragionevoli con riguardo a:

Art. 7.1 Indagini preventive

Costi di esami e ispezioni, ivi inclusi costi per analisi chimiche o altri tentativi volti all'identificazione delle cause e potenziali effetti della Contaminazione accaduta in relazione ad uno qualsiasi degli Eventi Assicurati a condizione che detti costi siano stati sopportati con il preventivo consenso scritto della Società, che non verrà negato irragionevolmente.

Art. 7.2 Pubblicità

Spese postali, costi per pubblicità in quotidiani e riviste, costi per annunci radiofonici, televisivi o con altro mezzo di comunicazione di massa purché tali costi e spese siano finalizzati a informare i clienti e i canali di distribuzione del Contaminazione Accidentale o Dolosa.

Art. 7.3 Ricerca ed individuazione

Costi per individuare, rintracciare e vagliare i Prodotti Assicurati oggetto di un Evento Assicurato.

Art. 7.4 Indagine dopo un Evento Assicurato

Costi per esami e ispezioni condotti dopo Evento Assicurato, ivi inclusi costi per analisi chimiche o altri tentativi volti all'identificazione delle cause e potenziali effetti del Contaminazione.

Art. 7.5 Trasporto

Costi per il trasporto dei Prodotti Assicurati oggetto dell'Evento Assicurato, sostenuti per la restituzione dei Prodotti Assicurati all'Assicurato ovvero al soggetto indicato dall'Assicurato o nel luogo individuato d'accordo con la Società.

Art. 7.6 Magazzino

Costi per l'organizzazione, il noleggio o l'affitto volti al temporaneo stoccaggio dei Prodotti Assicurati per un periodo fino a 12 mesi a partire dall'Evento Assicurato .

Art. 7.7 Smaltimento e/o distruzione ove necessari

Costi per lo smaltimento o la distruzione di Prodotti Assicurati contaminati.

Art. 7.8 Modifica, imballaggio, rietichettatura e redistribuzione

Costi per le modifiche, imballaggio, rietichettatura e redistribuzione dei Prodotti Assicurati contaminati.

Art. 7.9 Personale aggiuntivo

Costi per la remunerazione aggiuntiva del personale già dipendente dell'Assicurato per straordinari e costi per l'assunzione di personale aggiuntivo sopportati unicamente in connessione ad un Evento Assicurato.

Art. 7.10 Annullamento programmi pubblicitari

Il Costo corrispondente all'importo delle *Slotting fees* concordate e contrattualmente dovute ai relativi distributori, e all'importo di *fees* per altri programmi pubblicitari e/o promozionali, concordate e contrattualmente dovute ad agenzie di pubblicità o comunicazione, qualora l'annullamento di tali programmi avvenga unicamente a causa di un Evento Assicurato (ed escluso comunque qualsiasi esborso dell'Assicurato per risarcimenti o importi dovuti a qualsiasi altro titolo a tali fornitori o altri terzi in relazione a o in conseguenza di tale annullamento).

Art. 7.11 Rimborsi spese

Rimborsi spese sostenute dal personale dipendente o aggiuntivo - incluse spese di trasporto - sopportate unicamente a causa di un Evento Assicurato.

Art. 7.12 Consulenti indipendenti

Costi per

- l'incarico di Consulenti ed Esperti - previo consenso scritto della Società – che assistano l'Assicurato nel reagire ad un Evento Assicurato
- Crisis Response Management

Art. 7.13 Autorità pubblica

Costi sopportati da qualsiasi autorità pubblica unicamente in conseguenza di un Evento Assicurato e obbligatoriamente, e per legge, rimborsati alla pubblica autorità da parte dell'Assicurato.

Art. 7.14 Rimborso Costi sostenuti da parte di terzi

Il rimborso da parte dell'Assicurato dei Costi definiti ai punti da 8.1 al 8.11 che precedono e sopportati da terzi (ad esclusione di altri Assicurati) relativamente a Eventi Assicurati causati dai Prodotti Assicurati.

Art. 7.15 Spese legali per difese contro azioni di terzi

Costi sopportati per la difesa dell'Assicurato in qualsiasi procedimento legale contro lo stesso da parte di un terzo derivante unicamente in connessione ad un Evento Assicurato.

Art. 7.16 Sostituzione

Costi per la produzione di prodotti volti a sostituire, con prodotti del medesimo valore, i Prodotti Assicurati oggetto di un Evento Assicurato.

Tali costi

- comprenderanno esclusivamente i costi degli ingredienti, delle materie prime o di altri elementi di natura analoga, concretamente utilizzati per la sostituzione stessa;
- non includeranno i profitti dell'Assicurato;
- non includeranno il valore di recupero dei Prodotti Assicurati;

Nell'ipotesi in cui non risulti ragionevole procedere alla sostituzione o al ripristino del Prodotto Assicurato, a discrezione della Società, quest'ultima potrà indennizzare l'Assicurato del solo costo di produzione o acquisto del Prodotto Assicurato.

Art. 7.17 Perdita di Profitto Lordo

La Perdita di Profitto Lordo sopportata dall'Assicurato in conseguenza di un Evento Assicurato.

Art. 7.18 Marketing e ripristino della reputazione

Costi di marketing o di comunicazione per il ripristino del documentabile livello di vendite o quota di mercato dei relativi Prodotti Assicurati precedente l'Evento Assicurato, a condizione che tali costi siano stati sopportati unicamente al fine di ridurre la Perdita di Profitto Lordo.

Art. 7.19 Decontaminazione

Costi sopportati per la pulizia o decontaminazione di macchinari, attrezzature o impianti dell'Assicurato usati per la lavorazione, produzione o distribuzione dei Prodotti Assicurati, fermo restando che tali costi non includono:

- i costi per la pulizia o la decontaminazione dei Prodotti Assicurati stessi
- alcun costo di tale natura sopportato da soggetti o enti diversi dall'Assicurato

Art. 8 - Esclusioni

La presente Polizza non si applica - e pertanto la Società non terrà indenne l'Assicurato dei Costi direttamente o indirettamente originati da, connessi o conseguenti - a qualsiasi:

Art. 8.1 Atti dolosi

Atti intenzionali, fraudolenti, illeciti, dolosi, disonesti, o penalmente rilevanti da parte dell'Assicurato e di amministratori, sindaci, legali rappresentanti, dirigenti dell'Assicurato (comunque ferma ed impregiudicata l'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 1900 e, ove applicabile, 1917 del Codice Civile).

Art. 8.2 Circostanze note alla Data di Decorrenza della Polizza

Circostanze o fatti che l'Assicurato conosceva o avrebbe dovuto conoscere prima della Data di Decorrenza e che potrebbero dar luogo a un Evento Assicurato.

Resta fermo ed impregiudicato quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 del Codice Civile.

Art. 8.3 Circostanze note anteriormente alla vendita o consegna

Prodotti Assicurati venduti o consegnati o messi in circolazione dopo la Scoperta o la conoscenza da parte dell'Assicurato di qualsiasi fatto o circostanza che avrebbe potuto dar luogo ad un Evento Assicurato

Art. 8.4 Risarcimento a terzi

Danno risarcibile a qualsiasi terzo, a titolo esemplificativo e non limitativo i Danni a Persone o Danni a Cose o Perdite Patrimoniali, sopportate da terzi diverse da quelle oggetto degli articoli 8.14 di questa Polizza.

Art. 8.5 Garanzie Contrattuali

Responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non altrimenti gravanti per legge sullo stesso in assenza di un contratto; sono, pertanto, escluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti da garanzie contrattuali di qualità, performance o risultato, da altri rimedi convenzionali

Art. 8.6 Multe, sanzioni e penali contrattuali

Sanzioni di qualunque natura e/o danni di carattere punitivo, multiplo, od esemplare (es. punitive, multiple or exemplary damages), clausole penali o penali contrattuali oppure in caso di misure di riparazione dei danni non aventi natura meramente compensativa del pregiudizio subito

Art. 8.7 Violazione Intenzionale

Qualsiasi violazione o inadempimento intenzionale, doloso o volontario da parte dell'Assicurato, di qualsiasi legge o regolamentazione relative a sicurezza e tutela del consumatore o del pubblico (comunque ferma ed impregiudicata l'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 1900 e, ove applicabile, 1917 del Codice Civile).

Art. 8.8 Difetto di Documentazione

Qualsiasi mancanza di tenuta di documentazione del processo produttivo secondo gli standard richiesti da qualsiasi legge o regolamento.

Art. 8.9 Deterioramento, Decomposizione o Trasformazione

Qualsiasi deterioramento, decomposizione o trasformazione della struttura chimica di qualsiasi Prodotto Assicurato, ivi inclusi ma non solo la combinazione o l'interazione tra ingredienti, componenti o imballaggi. Fermo restando che questa Esclusione non si applica se il deterioramento, la decomposizione o la trasformazione non è la causa bensì l'effetto diretto della Contaminazione.

Art. 8.10 Guerra

Atti di guerra, invasioni, azioni di nemici esterni, operazioni ostili o bellicose (sia che sia stata dichiarata guerra o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione del potere militare e non, nazionalizzazione, confisca, requisizione, sequestro o distruzione da parte di governi o di qualsiasi autorità pubblica.

Art. 8.11 Radiazioni

Qualsiasi radiazione nucleare o contaminazione radioattiva escluse

- a. manomissione radioattiva specificamente mirata al Prodotto Assicurato
- b. quelle derivanti da procedure o tecniche approvate dalle competenti autorità governative o regolamentari.

Art. 8.12 Terrorismo

Qualsiasi atto di terrorismo inclusi quelli che riguardano prodotti di un concorrente simili ai Prodotti Assicurati. Questa esclusione non si applicherà quando l'Assicurato o un prodotto assicurato siano il solo e diretto obiettivo dell'atto di terrorismo

Terrorismo significa:

- a. un atto, o atti, ivi inclusi quelli con uso della forza o violenza e/o la minaccia degli stessi, di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano da soli che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i commessi per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusi quelli svolti con l'intento di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o alcune parti della stessa.
- b. qualsiasi atto preparatorio o azione intrapresa per limitare, prevenire e reprimere gli atti di cui al punto a. precedente

Ove la Società ritenga che in ragione di questa Definizione qualsiasi atto (o atti) in particolare costituiscono atti di Terrorismo, l'onere di dimostrare il contrario ricadrà sull'Assicurato.

Art. 8.13 Amianto

Amianto o materiali contenenti amianto.

Art. 8.14 Ingegneria genetica, Trattamenti ormonali

- a ingegneria genetica o modificazioni genetiche o
 - b trattamenti ormonali
- di qualsiasi Prodotto Assicurato

Art. 8.15 Riprogettazione

Qualsiasi ulteriore sviluppo del prodotto, progettazione o riprogettazione, costruzione e ricostruzione di qualsiasi Prodotto Assicurato ove tali Costi siano sopportati dopo la Scoperta.

Art. 8.16 Cancerogeni

Sostanze cancerogene così come definite dalle competenti autorità sanitarie. Tale esclusione non si applica alla Contaminazione Dolosa.

Art. 8.17 Responsabilità incrociata

Gli Assicurati non sono considerati terzi tra di loro

Art. 8.18 Ragionevoli precauzioni

Qualsiasi responsabilità derivante dalla mancanza di adeguate misure:

- per prevenire o limitare un'attività che avrebbe potuto causare una responsabilità;
- per adeguarsi o uniformarsi ai requisiti e agli obblighi richiesti dalle autorità locali.

Art. 8.19 Variazioni

Qualsiasi cambiamento intervenuto nelle vigenti disposizioni normative oppure nell'opinione pubblica, con riferimento alla sicurezza dei Prodotti assicurati o di loro componenti, elementi e/o parti costitutive, mutamenti nelle preferenze della clientela, mutamenti delle condizioni economiche, variazioni nelle vendite dovute a fattori stagionali e/o elevata competitività del settore.

Art. 8.20 Prodotti simili

ritiro di un prodotto della concorrenza simile a quello assicurato.

Art. 8.21 Stato dell'Arte

Costi sopportati a causa di

- a. insufficienza o inadeguatezza di test di Prodotti Assicurati o
- b. qualsiasi Ritiro eseguito quale misura precauzionale perché il Prodotto Assicurato non è il linea con lo stato dell'arte o è sospettato di non esserlo.

Art. 8.22 Prestatori di Lavoro e loro conviventi

danni subiti dai Prestatori di lavoro degli Assicurati e loro conviventi, subiti in occasione di lavoro o di servizio (per es. garanzia Responsabilità Civile Operai, Employer's Liability, Faute Inexcusable, Worker Compensation, Excess Employer's Liability).

Art. 9 - Prodotti Nuovi

Nessun indennizzo sarà riconosciuto ai sensi di Polizza con riferimento a prodotti non inclusi al punto 5 Prodotti Assicurati della Scheda di Polizza, salvo che la copertura di tale prodotto sia richiesta ed accettata per iscritto dalla Società.

Art. 10 - Piano di ritiro

In caso di assenza di un piano di ritiro alla decorrenza della Polizza il Contraente si impegna ad implementarlo entro **90 giorni** da tale data ed a inviarne una copia alla Società.
Diversamente la Società entro **30 giorni** da tale scadenza avrà diritto di recedere dalla Polizza, comunicando l'esercizio di tale diritto all'altra parte con raccomandata a.r., restando inteso che il recesso non avranno effetto prima di **15 giorni** dalla data della comunicazione. La Società, in caso di recesso dalla stessa esercitato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso e previa verifica del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 11 - Effetto e durata

La presente Polizza viene stipulata per la durata di anni uno (1) con inizio dalle ore 24 del e scadenza alle ore 24 del come indicato al punto 8 della Scheda "Periodo di Assicurazione" e alla scadenza cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta e senza tacito rinnovo.

Art. 12 - Struttura della Polizza

La presente Polizza è composta dalla presente sezione relativa alle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari in caso di contrasto le previsioni delle Condizioni Particolari prevalgono sulle previsioni delle Condizioni Generali.

Si precisa che i questionari attraverso i quali la Società prende conoscenza delle notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio formano parte integrante del presente contratto, fermo l'obbligo della Contraente di comunicare tutte le altre informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione e l'accettazione del rischio stesso.

Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (come previsto artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 14 - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Contraente deve darne comunicazione immediata entro i 30 giorni successivi alla Società, entro i 30 giorni successivi.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 15 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

In ogni caso, se per gli stessi rischi sussistono altre assicurazioni, in Italia o all'estero, la presente Polizza opererà esclusivamente per l'eccedenza di massimale rispetto a tali altre coperture, con i limiti e alle condizioni previste dalla presente Polizza, indipendentemente dalla effettiva ricezione da parte dell'Assicurato dell'indennizzo dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 16 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza del Periodo di Assicurazione come indicato al punto 6 della Scheda di Polizza, ove il Premio o la rata di Premio siano stati pagati entro tale data, salvo sia diversamente convenuto con l'Assicuratore. Il Premio potrà essere pagato all'Assicuratore direttamente dal Contraente o tramite

l'Intermediario.

Resta inteso che il Premio, calcolato come previsto all'Allegato I, resterà in ogni caso acquisito dalla Società quale premio minimo comunque acquisito.

Art. 17 - Regolazione del Premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili secondo quanto previsto all'Allegato I, viene:

- Anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati e rappresenta il premio minimo comunque acquisito;
- Regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro **90** giorni dalla fine Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro **15** giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art.1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 18 - Obblighi in caso di Sinistro

Al momento della Scoperta l'Assicurato si obbliga a:

- informare immediatamente la Società con dettagliata comunicazione scritta;
- non effettuare alcuna ammissione di responsabilità né offrire promessa di pagamento senza il preventivo consenso scritto della Società;
- informare immediatamente per iscritto la Società di qualsiasi indagine penale, procedimento penale o procedimento civile o di qualsiasi ordine o provvedimento di qualsiasi autorità o ente pubblico o privato con riguardo alle circostanze di qualunque Evento Assicurato ecc;
- consegnare alla Società copia dei libri contabili, altri registri, documenti e/o altre prove che potranno essere ragionevolmente richieste dalla Società per indagare e verificare il Sinistro e le successive misure assunte dall'Assicurato;
- a collaborare con la Società e a fornire tutta la documentazione che la Società riterrà opportuna.

L'Assicurato deve inoltre informare con avviso scritto l'intermediario al quale è assegnata la presente Polizza.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all'art. 1915 C.C.

L'Assicurato, al momento della Scoperta potrà attivare il servizio di *Crisis Response Management* R24, come previsto dall'Appendice 1.

Art. 19 - Obblighi in caso di Evento Assicurato

Comunicazione Iniziale dei Costi:

L'Assicurato comunicherà prontamente alla Società una determinazione iniziale dei Costi, comprensiva dei relativi dettagli, dei calcoli iniziali dei medesimi, dei loro elementi e della loro composizione.

Comunicazione Finale dei Costi:

Una determinazione finale dei Costi con riguardo a tutte le voci, contenente i dettagli di tutti gli elementi e componenti dell'ammontare dei Costi dovrà essere sottoposto per iscritto da parte dell'Assicurato, o per suo conto, alla Società:

- quanto ai dettagli dei Costi diversi dalla Perdita di Profitto Netto, non oltre quindici (15) mesi a partire dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali Costi;
- quanto alla Perdita di Profitto Netto non prima di dodici (12) mesi e non oltre quindici (15) mesi dalla prima riduzione delle vendite risultante da un Evento Assicurato

Art. 20 - Recesso in caso di Sinistro

In seguito ad ogni Sinistro, ai sensi della presente Polizza o di precedenti coperture assicurative prestate dalla Società per il medesimo oggetto, e fino al **60° giorno** dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dalla Polizza o di dichiarare esclusi dalla Polizza uno o più Assicurati, comunicando l'esercizio di tale diritto all'altra parte con raccomandata a.r., restando inteso che il recesso o l'esclusione non avranno effetto prima di **30 giorni** dalla data della comunicazione. La Società, in caso di recesso dalla stessa esercitato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e previa verifica del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo.

Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno – spese legali

L'Assicurato ha l'obbligo di difendersi in caso di Sinistri.

La Società ha il diritto di associarsi alla difesa dell'Assicurato e/o di dettare istruzioni vincolanti per l'Assicurato nell'investigazione, difesa o transazione di qualsiasi Sinistro che sia potenzialmente coperto, in tutto o in parte, da questa Polizza.

La Società ha inoltre il diritto di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Limitatamente ai Costi di cui agli artt. 8.13 e 8.14, ed in relazione alle eventuali inerenti azioni giudiziarie, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del relativo massimale per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati preventivamente concordati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 22 - Fusione e trasformazione degli Assicurati - alienazione d'azienda

Nel caso di fusione di un Assicurato con uno o più altri, la presente Polizza continua ad operare a favore della società incorporante o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente Polizza continua ad operare con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le operazioni sopra indicate e la messa in liquidazione ed estinzione di un Assicurato devono essere comunicate dalla Contraente o dall'Assicurato, entro il termine di **90** giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei **30** giorni successivi ha facoltà di recedere dalla presente Polizza, dandone comunicazione scritta con un preavviso di ulteriori **60** giorni.

In caso di alienazione dell'azienda da parte dell'Assicurato o del Contraente a favore di cessionari diversi dagli Assicurati o dal Contraente, fermo l'obbligo del pagamento del Premio

per il Periodo di Assicurazione in corso – l'Assicurato o il Contraente devono informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'Assicurazione.

L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per trenta giorni decorrente dalla data dell'alienazione. Trascorso questo termine l'Assicurazione cessa automaticamente in relazione all'azienda alienata e senza necessità di alcuna comunicazione da parte della Società.

Art. 23 - Acquisizioni

Se durante il Periodo di Assicurazione l'Assicurato acquisisce o costituisce società o acquisisce un'azienda od un ramo d'azienda, con sede legale in Italia, queste ultime saranno anch'esse ricomprese tra gli Assicurati Addizionali a condizione che

- i prodotti delle società o azienda acquisita o costituita rientrino nei Prodotti Assicurati come definiti nella Scheda di Polizza;
- l'Assicurato detenga direttamente o indirettamente una quota superiore al 50% del capitale sociale o abbia il controllo della nomina dell'intero organo amministrativo;
- l'Assicurato lo comunichi per iscritto alla Società entro 90 giorni dall'acquisizione o dalla costituzione dell'ente o dalla sottoscrizione del relativo accordo;
- l'Assicurato corrisponda alla Società un premio aggiuntivo, determinato dalla Società e calcolato dalla data di acquisizione o costituzione sino al termine del Periodo di Assicurazione; nel caso di mancato pagamento di tale premio aggiuntivo la copertura di tale società cesserà automaticamente dopo 30 giorni dalla data di acquisizione o costituzione.

Si precisa in ogni caso che la copertura di cui sopra si applicherà dal momento dell'acquisizione o costituzione e non comprenderà

- Costi in relazione a Eventi Assicurati antecedente all'acquisizione o costituzione;

Art. 24 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 25 - Sanzioni/Embargo

Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 26 - Legge regolatrice e Rinvio alle norme di legge

La presente Polizza è regolata da e sarà interpretata in applicazione delle leggi della Repubblica italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge del diritto italiano.

In caso di controversia relative alla presente Polizza la giurisdizione e competenza spetterà in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria Italiana

Art. 27 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 28 - Surrogazione

Nel caso di pagamento in virtù di questa Polizza, la Società si surrognerà nei diritti dell'Assicurato contro qualsiasi persona e/o ente. L'Assicurato farà tutto quanto necessario per assicurare e preservare tali diritti, inclusi la sottoscrizione di documenti necessari a consentire alla Società di proporre azione in nome dell'Assicurato, e presterà tutta l'assistenza e la cooperazione che potrà essere ragionevolmente richiesta dalla Società. L'Assicurato non farà nulla per pregiudicare la surrogazione della Società nei diritti dell'Assicurato.

Art. 29 Clausola di Valuta

Tutti i Massimali, premi e altre somme sono espressi in questa Polizza in Euro.

Art. 30 – Sinistri in serie

Nel caso in cui uno o più Eventi Assicurati abbiano luogo nel periodo di 12 mesi successivo alla Scoperta di un Evento Assicurato coperto dalla presente Polizza e siano riferibili al medesimo evento, causa, incidente o avvenimento, i Costi inerenti a tali Eventi Assicurati si considereranno come sostenuti al tempo della Scoperta del primo Evento Assicurato, a prescindere dalla data di tali successivi Eventi Assicurati

Condizioni con approvazione espressa

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. la Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari e nelle Condizioni Generali della presente Polizza nei seguenti articoli:

- Scheda di Polizza
- Definizione
- Art. - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. – Contaminazione Accidentale
- Art. – Contaminazione Dolosa
- Art. – Pubblicità Negativa
- Art. – Ordine dell'Autorità
- Art. – Validità della garanzia
- Art. - Costi
- Art. – Esclusioni
- Art. – Piano di ritiro
- Art. - Recesso in caso di sinistro
- Art. - Sanzioni/Embargo
- Art. – Legge regolatrice e rinvio alle norme di legge
- Art. - Oneri fiscali
- Art. – Surrogazione

Appendice 1- Crisis Response Management

Nell'eventualità in cui si verifichi un Sinistro che potrebbe risultare coperto ai sensi della Presente Polizza, l'Assicurato potrà attivare il Crisis Response Management Center Red24 (CRM) che può costituire il primo punto di contatto per il supporto immediato e in situazioni di emergenza:

Italia:	+39 236000271
Regno Unito / Resto del Mondo:	+44 (0)200 500 0583
Stati Uniti:	+1 646 751 8385
Germania:	+49 692 222 1606

Vi verrà richiesto di fornire alcuni dati essenziali relativi all'accaduto ed entro un'ora verrete contattati da un tecnico specialista al fine di fornire supporto inerente alle iniziative immediate da intraprendere.

La notifica al CRM è del tutto separata e non sostituisce né deroga i termini e le clausole della Polizza relativi alle comunicazioni in caso di Sinistro o Evento Assicurato ai sensi della Vostra Polizza Allianz Global Corporate & Specialty.

In conformità alle previsioni di Condizioni Generali di Polizza (artt 18 e ss) ed ai fini dell'operatività della presente Polizza la comunicazione o denuncia di Sinistro alla Società dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Sede Secondaria di Milano
Ufficio Sinistri
C.so Italia, 23 – 20122 Milano – Italia
Facsimile + 39 02/72169239
E-mail claims.agcs@allianz.it